

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n. 84/42484/2010

OGGETTO: COMUNE DI SETTIMO ROTTARO - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.I. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I. adottato dal Comune di Settimo Rottaro, con deliberazione C.C. n. 15 del 1 ottobre 2010, trasmesso alla Provincia in data 23 ottobre 2010 (pervenuto il 22/10/2010), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 131/2010)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15 del 1 ottobre 2010, di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone la modifica del tipo di intervento ammesso in due ambiti inseriti all'interno del Nucleo di Antica Formazione, da "demolizione o manutenzione ordinaria" a "risanamento conservativo", al fine di mantenere la testimonianza storica dell'impianto urbanistico del Comune.

Le variazioni introdotte aggiornano le Tavole di Piano. La sintetica "Relazione Illustrativa" dichiara il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, non riporta, così come la deliberazione di adozione del Progetto Preliminare di Variante, alcun riscontro in merito alla compatibilità degli interventi proposti con il Piano di Zonizzazione Acustica ne riferimenti ad eventuali cause di esclusione o di attivazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla normativa in materia;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Settimo Rottaro con deliberazione C.C. n. 15 del 1 ottobre 2010, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla documentazione di Variante, come peraltro già fatto osservare in occasione della precedente Variante n. 1, si segnala che la stessa deve essere debitamente sottoscritta, oltre che dal Professionista incaricato anche dal Responsabile del Procedimento, dal Sindaco e dal Segretario Comunale, come previsto dalla normativa vigente in materia e riportare gli estremi dell'atto amministrativo di adozione;
 - b) con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) valuti l'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008), se le modifiche proposte dalla Variante necessitano o meno dell'avvio del suddetto processo; si ricorda che, qualora si ritenga la Variante in oggetto esclusa, è necessario che ... *le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico* ... richi amino esplicitamente ... *la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*";
 - c) si rileva, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";
 - d) si segnala, infine, che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41; tale dichiarazione dovrà essere riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Settimo Rottaro la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 17 novembre 2010

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)